



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA  
SEZIONE IV CIVILE

Il Giudice,

letto il ricorso *ex art. 14 terdecies* della L. n. 3/2012 depositato in data 6.8.2024 da \_\_\_\_\_, per mezzo del quale è stato chiesto che i crediti non integralmente soddisfatti in seno alla procedura di liquidazione del patrimonio n. /2019 siano dichiarati inesigibili nei suoi confronti;

visto il proprio decreto depositato in data 8.8.2024;

rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;

visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio n. /2019, il cui fascicolo è stato acquisito *ex officio*;

letta la relazione del Liquidatore del 18.9.2024;

preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati al ricorrente e acquisiti *ex officio*;

ritenuta la tempestività del ricorso, posto che la procedura di liquidazione del patrimonio n. /2019 è stata dichiarata chiusa con decreto depositato in data 4.8.2024;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 *terdecies*, comma I, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

- il debitore ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
- il debitore non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
- il debitore non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);

– il debitore, nei quattro anni di cui all'articolo 14 *undecies* della L. n. 3/2012, ha continuato a lavorare come dipendente subordinato e a versare una quota del proprio stipendio alla procedura (vedi rendiconto);

– sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione, come indicato dal Liquidatore per mezzo della propria relazione ove si indica che con il riparto è stato possibile soddisfare parzialmente i creditori chirografari;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 14 *terdecies*, comma II, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

– il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sua capacità patrimoniali;

– il debitore nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata *ex* art. 14 *ter*, c. III, della L. n. 3/2012);

rilevato che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti non hanno svolto opposizioni o contestazioni alle richieste del debitore;

preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore;

ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso proposto da Bodini Andrea è fondato e merita accoglimento;

**p.q.m.**

Il Tribunale, visto l'art. 14 *terdecies* della L. n. 3/2012, così provvede:

– dichiara inesigibili nei confronti di . i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. /2019;

– nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia il 22.10.2024

Il Giudice

Dott.